Decreto Ministeriale 2 maggio 2001

Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 209 dell'8 settembre 2001

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

di concerto con

il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

Visto l'art. 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, che dispone la determinazione dei criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attivita' e dei fattori specifici di rischio

Ravvisata la necessita' di riferirsi a norme di buona tecnica per la determinazione dei suddetti criteri

Vista la norma UNI EN 458 (1995) concernente DPI per la protezione dell'udito

Vista la norma UNI 10720 (1998) concernente DPI per la protezione delle vie respiratorie

Viste le norme UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993) e UNI EN 171 (1993) concernenti DPI per la protezione degli occhi

Vista la norma UNI 9609 (1990) concernente DPI relativi ad indumenti protettivi da agenti chimici

Considerato che le norme sopraindicate costituiscono utili riferimenti di buona tecnica per l'individuazione dei suddetti criteri

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi:

a) alla protezione dell'udito, come riportati nell'allegato 1 del presente decreto

b) alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell'allegato 2 del presente decreto

c) alla protezione degli occhi:

i) filtri per saldatura e tecniche connesse, ii) filtri per radiazioni ultraviolette, iii) filtri per radiazioni infrarosse, come riportati nell'allegato 3 del presente decreto

d) a indumenti protettivi da agenti chimici, come riportati nell'allegato 4 del presente decreto.

Art. 2.

1. I criteri per l'individuazione e l'uso di DPI, diversi da quelli approvati al precedente art. 1, devono garantire un livello di sicurezza equivalente.

Art. 3.

1. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, si provvedera' all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI nonché all'aggiornamento degli allegati del presente decreto in relazione al progresso tecnologico.

ALLEGATO 1

Si riporta di seguito la norma UNI EN 458 (1995).

(APRI NORMA)

ALLEGATO 2

Si riporta di seguito la norma UNI 10720 (1998).

(APRI NORMA)

ALLEGATO 3

Si riportano di seguito le appendici delle norme UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993), UNI EN 171 (1993).

(APRI NORMA UNI EN 169)

(APRI NORMA UNI EN 170)

(APRI NORMA UNI EN 171)

ALLEGATO 4

Si riporta di seguito la norma UNI 9609 (1990).

(APRI NORMA)